

**STUDIO LEGALE**

Avv. Giovanna Sarnacchiaro

Via Conte Orsini, 13 tel. 0818291318

[giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it](mailto:giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it)

fax: 0818851281 C.F.: SRNGNN66P56C495J

**80035 – Nola (NA)**

---

**On/ le TRIBUNALE AMM/vo REGIONALE DEL LAZIO****MOTIVI AGGIUNTI*****ex art. 43 d.lgs. 104/2010***

La sottoscritta Giovanna Sarnacchiaro avvocato difensore dei ricorrenti nel ricorso Tartaglione Michelangelo ed altro iscritto a ruolo con il numero 7571/2024 R.G. sezione terza propone ricorso per motivi aggiunti avverso i vari decreti di pubblicazione delle graduatorie definitive; (All.ti 1 - 5)

nell'interesse dei sigg. candidati:

NOME	COGNOME	CODICE FISCALE	PROFILO
Michelangelo	Tartaglione	TRTMHL70L26E932A	Assistente amministrativo
Giovanni	Scala	SCLGNN69C29B565M	Collaboratore scolastico
Aniello	Pappacena	PPPNLL77P30I438P	Collaboratore scolastico
Giuseppe	Marrone	MRRGPP61M03C675P	Collaboratore scolastico
Casabona	Francesco	CSBFNC77E26E131D	Collaboratore scolastico

Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanna Sarnacchiaro C.F. SRNGNN66P56C495J [giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it](mailto:giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it) del Foro di Nola (NA) – giuste procure speciali già agli atti, con domicilio digitale alla casella di posta elettronica certificata: [giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it](mailto:giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it); registri di giustizia

### CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, con sede in Roma Viale Trastevere 76/A in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso cui sono domiciliati per legge in Via dei Portoghesi, n. 12 con domicilio digitale alla casella di poste elettronica certificata [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); reginde ini-pec

= resistente =

e nei confronti di Saporito Giuseppe residente a Poggiomarino (NA) in Via Vincenzo Giuliano, 81 – 80040 - inserito nella graduatoria permanente definitiva della provincia di Napoli.

= controinteressato

### PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

#### AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.

- m. pi. AOOUSPLI. REGISTRO UFFICIALE. U. 0004110 pubblicato il 20.08.2024 dall'ambito territoriale di Livorno;
- m. pi. AOOUSPFE. REGISTRO UFFICIALE. U. 0006869 pubblicato il 17.08.2024 dall'ambito territoriale di Ferrara;
- m. pi. AOOUSPNA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0013577 pubblicato il 22.08.2024 dall'ambito territoriale di Napoli;
- m. pi. AOOUSPSV. REGISTRO UFFICIALE. U. 0002875 pubblicato il 07.08.2024 dall'ambito territoriale di Savona;

- m. pi. AOOUSPTR. REGISTRO UFFICIALE. U. 0003289 pubblicato il 22.08.2024 dall'ambito territoriale di Treviso;
- nella parte in cui nel collocare i ricorrenti nelle graduatorie di interesse non riconoscono il punteggio integrale al servizio di leva svolto dai ricorrenti ovvero punti 6;
- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successivi.

### **ESPOSIZIONE DEI FATTI**

Nel mese di agosto c. a. gli ambiti territoriali interessati hanno pubblicato le graduatorie definitive per il personale ATA 24 mesi per il 2024 mediante i decreti in questa sede impugnati con cui non hanno attribuito il punteggio integrale per il servizio di leva come richiesto nel presente ricorso.

I ricorrenti sono in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 554 del Testo Unico D.Lgs. 297/.94 per l'accesso ai profili professionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (in sigla ATA) della scuola statale di ogni ordine e grado.

Orbene, la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio allegata bandi di concorso del personale A.T.A. e precisamente l'Allegato A/1 lett. B) dispone: "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali".

Dalla lettura del secondo comma di tale disposizione ne deriva che il servizio militare di leva (obbligatorio) svolto non in costanza di nomina e il servizio civile sostitutivo viene valutato solamente 0,60 per ogni anno.

I candidati contestano tale criterio di valutazione che appare in contrasto con la giurisprudenza recente del Consiglio di Stato che con la sentenza n. 11239/2023, sezione settima, nonché con sentenza n. 7541/2024 sezione settima ha accolto i ricorsi in favore dei ricorrenti disponendo l'attribuzione

del punteggio del servizio di leva anche se prestato non in costanza di nomina in maniera integrale;

Essi chiedono, pertanto, al Tar del Lazio adito, l'annullamento degli atti impugnati e di conseguenza la valutazione integrale del servizio di leva e del servizio civile svolto in sostituzione dell'obbligo di leva con attribuzione dello stesso punteggio attribuito ai servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici.

### MOTIVI DI DIRITTO

#### 1. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA – CRITERIO DI VALUTAZIONE IN CONTRASTO CON LA LEGGE PRIMARIA – LEGGE 958/1986 – ILLEGITTIMITA' DERIVATA

I decreti di pubblicazione in questa sede impugnati ed elencati dettagliatamente in epigrafe hanno confermato l'attribuzione del punteggio di 0,60 per il servizio di leva svolto non in costanza di nomina ma posteriormente al conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie de qua.

Tuttavia, dalle graduatorie impugnate emerge che il periodo di servizio militare prestato dai ricorrenti in leva obbligatoria o il servizio civile equiparato per legge, è stato valutato alla stregua del servizio volontario e quindi con il punteggio di 0,60, in quanto svolto non in costanza di nomina.

1. *“Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.*
2. Pertanto, alla luce della normativa primaria si chiede la valutazione piena del servizio di leva obbligatorio e/o civile sostitutivo ed equiparato per legge ai sensi dell'art. 6 L. 230/1998 comma “2. *Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore*

*pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva”.*

Pertanto, appare iniqua e illegittima l'attribuzione da parte dell'amministrazione scolastica del punteggio di 0,60 ai ricorrenti che hanno prestato servizio militare di leva ovvero il servizio civile sostitutivo di quello militare obbligatorio.

### **3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA – PARI OPPORTUNITA' – DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE – D.LGS. 297/1994 T.U. SCUOLA - PERSONALE A.T.A.**

La norma speciale del comparto scuola ovvero D.lgs. 297/1994 all'art. 569 rubricato *“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”* al comma 3 sancisce che: *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*

Orbene, tale disposizione è identica a quella dell'art. 485 comma 7 del medesimo D.Lgs.vo su cui si sono basate numerose sentenze di accoglimento sulla valutazione integrale del servizio militare di leva in favore del personale docente; pertanto, si chiede di eliminare tale disparità di trattamento nei confronti del personale A.T.A. in virtù della legittima applicazione della legge nonché nel rispetto del principio di uguaglianza.

L'art. 3 della Costituzione, stabilendo al primo comma che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali», pone il principio della uguaglianza giuridica dei cittadini (uguaglianza formale) intesa come regola fondamentale dello Stato di diritto per cui vige il noto brocardo «la legge è uguale per tutti» stampato, in lettere cubitali, nelle aule dei tribunali.

Il secondo comma, assegnando allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, sancisce, invece, l'aspirazione all'uguaglianza di fatto (o uguaglianza sostanziale).

Il *principio di eguaglianza formale* ha trovato riconoscimento per la prima volta nelle Costituzioni ottocentesche, nelle quali era inteso nel senso di **eguale soggezione di tutti dinnanzi al diritto**, senza *distinzioni* legate al *titolo*, al *grado* o all'*appartenenza* ad una determinata classe sociale o alla posizione di autorità rivestita.

Il riconoscimento della *pari dignità sociale* comporta che tutti i «poteri» e le «autorità», come la *pubblica amministrazione* o il *potere giudiziario*, sono *egualmente soggetti al diritto* e alla legge. Si pensi all'art. 101 Cost. che impone la *soggezione dei giudici alla legge* e all'art. 97 Cost. che prescrive *l'imparzialità dell'amministrazione*, obbligando i pubblici funzionari al rispetto delle leggi.

Le Costituzioni moderne hanno ampliato il significato del principio e, *in primis*, l'art. 3, comma 1 della Costituzione italiana, individua alcuni **criteri** che non possono formare oggetto di **discriminazione**, in quanto riguardano aspetti strettamente connessi all'identità dell'individuo: **il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali**.

La Costituzione detta, però, norme che prevedono una **disciplina differenziata** a tutela di alcune specifiche categorie di individui: si pensi all'art. 6 Cost. che impone di tutelare le **minoranze linguistiche** e all'art. 8 Cost. che consente alle confessioni *acattoliche* di regolare i loro rapporti con lo Stato sulla base di intese differenziate. In questi casi le peculiarità che caratterizzano tali categorie di soggetti richiedono un'adeguata disciplina protettiva, al fine di impedire che, attraverso un livellamento generalizzato di ogni situazione, si finisca per penalizzare proprio i soggetti più deboli e svantaggiati.

Pertanto, al fine di scongiurare arbitrii da parte del legislatore, il **divieto di discriminazioni** deve essere interpretato in una duplice accezione:

- le leggi, pur se riferite ad un gruppo determinato, non devono avere carattere *personale* o *singolare*, a meno che non esistano giustificate ragioni (si pensi al fenomeno delle *leggi ad personam*);

- il principio d'eguaglianza non vieta in assoluto discipline differenziate, ma solo *discriminazioni irrazionali o irragionevoli*, fondate su una delle categorie indicate dall'art. 3 Cost.

Si noti, comunque, che l'art. 3 **non conferisce un diritto soggettivo all'eguaglianza**, quanto «*diritto al pari trattamento*» con riferimento ai beni essenziali.

### **Il principio di ragionevolezza delle leggi e sue violazioni**

È un **corollario** del principio di uguaglianza, elaborato dalla Corte costituzionale sulla scia di quanto stabilito dalla giurisprudenza anglosassone.

Il principio della «**ragionevolezza**» esige che **le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore**: così è da considerarsi ragionevole una legge a favore della *maternità* in quanto, anche se crea un privilegio a favore della donna, lo fa unicamente in relazione alla *tutela del ruolo naturale di madre* che solo la donna può assumere.

Si ha, invece, violazione della «*ragionevolezza*» solo quando un trattamento discriminatorio sia in contraddizione con il pubblico interesse perseguito.

Il principio in esame costituisce dunque «**un limite al potere discrezionale del legislatore**» e ne impedisce un esercizio arbitrario.

La verifica della «ragionevolezza» di una legge, comporta l'*indagine* sui suoi presupposti di fatto, la *valutazione* della congruenza tra mezzi e fini, l'*accertamento* degli stessi fini. Nel caso si accerti l'**irragionevolezza** di una legge, essa potrà essere **abrogata**, per **illegittimità costituzionale**, dalla Corte costituzionale.

Possono insorgere violazioni del *principio di ragionevolezza* non solo quando viene prevista una disciplina ingiustificatamente discriminatoria, ma anche quando *situazioni diverse vengono ingiustificatamente parificate* davanti alla legge.

### **L'aspirazione all'uguaglianza sostanziale**

Il *principio di uguaglianza formale* costituisce una novità del costituzionalismo e impone al legislatore un *programma politico e giuridico* di trasformazione

sociale e di *garanzia del mantenimento* delle condizioni dello sviluppo delle singole persone.

Tale principio resterebbe una mera enunciazione teorica se l'art. 3 Cost. non prevedesse il concreto **impegno politico, economico e sociale dello Stato finalizzato** se non a livellare i salari, ma **almeno a ridurre le distanze reddituali tra gli individui per realizzare le effettive condizioni di uguaglianza**.

Dal momento che non è sufficiente annullare le disparità giuridiche senza poter *rimuovere gli ostacoli di ordine economico-sociale* che oltre che di **diritto** anche di **fatto** impediscono l'inserimento e la partecipazione di tutti alla vita del Paese, *la nostra Costituzione affida alla Repubblica il compito di intervenire per rimuovere siffatti ostacoli*, affinché tutti godano di pari opportunità e accedere indistintamente a determinate utilità sociali, quali *l'istruzione* (art. 34), *la salute* (art. 32), *il lavoro* (art. 38).

Pertanto, alla luce dei motivi sopra esposti nonché delle recenti pronunce del Consiglio di Stato gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati e/o riformati.

### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Ai sensi dell'art. 41, comma 4, del C.P.A. il sottoscritto difensore, visto l'elevato numero di controinteressati ovvero dei collaboratori scolastici e assistenti amministrativi presenti nelle graduatorie permanenti 24 mesi delle province indicate ovvero: Livorno, Ferrara, Napoli, Savona e Treviso, nonché la enorme difficoltà a reperire i rispettivi indirizzi, nonché la elevata dispendiosità in termini economici, chiede di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami. Il ricorso è stato notificato ad uno solo dei controinteressati presenti nelle graduatorie impugnate; tuttavia, considerato l'elevato numero dei collaboratori scolastici e assistenti amministrativi che possono qualificarsi come controinteressati, questa difesa propone formale istanza per essere autorizzata alla notifica del presente ricorso mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti potenziali controinteressati secondo le modalità che saranno prescritte dal Giudice Amministrativo adito.



## ISTANZA DI SOSPENSIONE COLLEGIALE

### ex art. 55 c.p.a.

Si rileva dai motivi esposti il *fumus boni iuris* per la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, in quanto lesivi dell'interesse legittimo dei ricorrenti a ricevere la equa valutazione del servizio di leva e/o del servizio civile sostitutivo in modo identico al servizio prestato in costanza di nomina ovvero punti 6 per ogni anno.

Il *periculum in mora* si ricava dalla deteriore posizione in graduatoria e alla conseguenziale perdita di ottenere l'immissione in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025.

Il su specificato danno lavorativo derivante dalla perdita di ottenere la stabilizzazione del rapporto di lavoro è tale da configurarsi un danno grave ed irreparabile.

Per i motivi dedotti, con riserva di meglio illustrarli ed altri indicarne, si rassegnano le seguenti

### CONCLUSIONI

piaccia all'Onorevole Tar del Lazio adito così provvedere:

- **SOSPENDERE** l'efficacia degli atti impugnati, sussistendo i debiti presupposti;
- **ANNULLARE** i provvedimenti impugnati con tutte le conseguenze di legge, concedendo ai ricorrenti l'attribuzione del punteggio corrispondente a quello riconosciuto ai servizi negli impieghi civili presso gli enti pubblici;
- **ORDINARE** al Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'attribuzione del giusto punteggio in proporzione della durata del servizio prestato e in base ai criteri di valutazione ovvero punti 6 per ogni anno;
- **CONDANNARE** parte resistente al risarcimento del danno, nonché alle spese legali al procuratore dichiaratosi antistatario.

Il procuratore costituito si riserva, inoltre, di depositare successivamente ulteriore documentazione che si rendesse all'uopo necessaria, o attualmente non ancora in possesso, nonché motivi aggiunti.

#### **DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO**

Il sottoscritto avvocato dichiara che ai fini del contributo unificato di cui alla legge 488/99, il ricorso che precede concerne materia di pubblico impiego e parte ricorrente è esente per reddito come da autocertificazioni già agli atti.

Documenti allegati come da indice foliaro.

firmato digitalmente

**Avv. Giovanna Sarnacchiaro**